

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2467

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANELLA, MILANESE, RIZZI, RUSSO SPENA, DANIELE GALLI, ZACCHERA, NUVOLI, COSTA, DI TEODORO, MAZZOCCHI, CRAXI, CARBONELLA, SANZA, LANDI DI CHIAVENNA, RIZZO, LUSETTI, SAVO, LENNA, SINISCALCHI, TONINO LODDO, CALZOLAIO, DAMIANI, SANDI, BOATO, LABATE, CHIAROMONTE, PASETTO, REDUZZI, ROTUNDO, ONNIS, COSSA, SCIACCA, TRUPIA, CIRIELLI, CAMO, MARAN, MOSELLA, PISA, FRIGATO, DIANA, GRIGNAFFINI, DAMERI, GRILLINI, PANATTONI, D'AGRÒ, AMICI, POTENZA, WIDMANN, SANTINO ADAMO LODDO, VERNETTI, NIGRA, CENTO, BULGARELLI, GIGLI, MINNITI, ALBERTINI, CIMA, BURANI PROCACCINI, LUMIA, GRILLO, MARINI, OSTILLIO, VENDOLA, ANGIONI, VALPIANA, TAORMINA, PISTONE, BENVENUTO, GIULIETTI, ZANOTTI, CENNAMO, LOIERO

Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali

Presentata il 5 marzo 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La modifica, avvenuta con la legge n. 473 del 1993, dell'articolo 727 del codice penale ha sicuramente rappresentato un passo in avanti di grande significato per l'affermazione della tutela dei diritti degli animali nel nostro ordinamento. Attraverso l'attuale dizione dell'articolo è stato possibile

avviare numerosi procedimenti contro coloro che maltrattano gli animali e molte sentenze hanno sanzionato comportamenti illegittimi e disumani.

Non ci si può nascondere, tuttavia, la necessità di giungere ad una nuova modifica per rendere più articolata e prescrittiva la portata di detto articolo. In tale modo si

potranno meglio tutelare i diritti degli animali e colpire quei comportamenti che sempre più ripugnano alla coscienza civile di tanti cittadini del nostro Paese.

Con la proposta di legge si abroga il vigente articolo 727 del codice penale e la materia viene disciplinata da nuove norme, di seguito illustrate.

All'articolo 1 si colpisce chi incrudelisce verso animali domestici o addomesticati, li sottopone a sevizie, o li adopera in giochi, spettacoli o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o li abbandona. La pena prevista per tali fattispecie è aumentata se il fatto viene commesso con mezzi particolarmente dolorosi, ivi includendo le modalità del traffico, del commer-

cio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione, ovvero per fini di spettacolo, ovvero se causa la morte dell'animale.

Con l'articolo 2 si sanzionano l'organizzazione e la partecipazione a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali.

L'articolo 3 prevede aumenti delle pene ove i fatti previsti agli articoli 1 e 2 siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine.

L'articolo 4 prevede la sanzione ove i fatti previsti agli articoli 1, 2, e 3 siano compiuti con colpa.

L'articolo 5 dispone, come detto, l'abrogazione dell'articolo 727 del codice penale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Chiunque incrudelisce verso animali domestici o addomesticati o tenuti in cattività o li sottopone a strazio o sevizie, ovvero li adopera in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o li abbandona, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa dal 1.000 a 5.000 euro.

2. Se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, ivi includendo le modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione, ovvero a fini di spettacolo di animali, o se infine il fatto causa la morte dell'animale è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.500 a 10.000 euro. In tali casi la condanna comporta la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

3. Nel caso di recidiva la pena è aumentata fino al triplo e la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

ART. 2.

1. Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con la multa fino a 500 euro.

2. La condanna comporta la sospensione per almeno un anno della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

ART. 3.

1. Qualora i fatti previsti dagli articoli 1 e 2 siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno ventiquattro mesi.

ART. 4.

1. Chiunque commette per colpa i fatti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 è punito con la reclusione fino a nove mesi con la multa fino a 500 euro.

ART. 5.

1. L'articolo 727 del codice penale è abrogato.

